



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 49 del 11/06/2019

Addì, 11/06/2019

ORDINANZA N° 49 del 11/06/2019

Oggetto: Esercizio abusivo di attività ricettiva alberghiera - Ordinanza di cessazione immediata.
Fabbricato di via delle Batterie, n. 166 all'insegna "The Green Park Hotel"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – DEMANIO**

VISTI i verbali di accertamento elevati in data 24.05.2019 dal Comando di Polizia Locale a carico dell'impresa in indirizzo BAIA CAMPING VILLAGE S.r.l., sede legale in Salò (BS) in piazza Vittorio Emanuele II n. 31, c.f. e partita IVA 03065190989:

1. N. 2/C/2019 per la violazione di cui all'art. 49, comma 4, lett. a) in relazione all'art. 33 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "in quanto esercitava l'attività di struttura ricettiva alberghiera, senza aver presentato la preventiva SCIA" nei locali siti al civico n. 166 di via delle Batterie;
2. N. 3/C/2019 per la violazione di cui all'art. 49, comma 4, lett. b) in relazione all'art. 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "in quanto esercitava l'attività di struttura ricettiva alberghiera, senza essere in possesso della classificazione", nei medesimi locali di cui sopra, all'insegna "The Green Park", avendo tuttavia attribuito alla struttura la classificazione a 4 stelle Superior;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 11092 del 29.05.2019, notificata a mezzo PEC *in die* all'interessato;

VISTE le osservazioni pervenute in data 06.06.2019, qui assunte al prot. n. 11758/2019, volte a sostenere che l'albergo in parola "*mai è stato aperto all'attività pubblica*" e che gli avventori presenti al momento del sopralluogo stavano unicamente facendo delle riprese a fini promozionali;

SENTITO il Comando di Polizia Locale che, con relazione di servizio prot. n. 12008 del 11.06.2019, ha fatto sapere che:



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



- Gli ingressi alla struttura alberghiera risultavano aperti e accessibili al pubblico;
- Vi era personale dipendente di Baia Camping Village S.r.l. in servizio presso la struttura (addetti all'accoglienza e personale di sala);
- Sono state fatte ispezioni nelle camere, alcune delle quali risultavano occupate o presentavano chiare evidenze di recenti pernottamenti;
- Sul web è possibile rinvenire le recensioni di numerosi avventori ed è stato possibile, prima che il personale della Polizia Locale esperisse sopralluogo, di effettuare una prenotazione on-line, circostanza che a tutta evidenza denota l'apertura al pubblico della struttura ricettiva;

RITENUTO per quanto precede di non poter accogliere le osservazioni dell'interessato e di dover intervenire immediatamente per ordinare la cessazione dell'attività, per gli effetti dell'art. 49, comma 8, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

RICORDATO che:

- gli esercizi pubblici continuano ad essere regolati anche dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULLPS) di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 che, all'art. 86, dispone "Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni (...)", funzione quella delle Questure poi attribuita ai Comuni dall'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 86 è sanzionata ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del Regio Decreto medesimo;
- ai sensi dell'art. 17-ter, quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis comma 1, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, ne riferisce per iscritto all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e, in caso di contestazione immediata, risulta sufficiente la trasmissione del verbale;
- entro cinque giorni, la suddetta autorità competente ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione;
- il termine di cui al precedente capoverso è stato interrotto dalla richiamata comunicazione di avvio del presente procedimento, prot. n. 11092 del 29.05.2019;

VISTO:

- la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della determinazione R.G. n. 2572 del 28/12/2018;

ORDINA

per le ragioni meglio rappresentate in parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, al sig. [REDACTED], nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa BAIA CAMPING VILLAGE S.R.L., sede legale in Salò (BS) in piazza Vittorio Emanuele II n. 31, c.f. e partita IVA 03065190989, **l'immediata cessazione della struttura ricettiva alberghiera**, condotta nei locali di via delle Batterie n. 166 **all'insegna "The Green Park"**,

poiché sprovvista dei prescritti titoli abilitativi, ovvero del provvedimento di classificazione e della segnalazione certificata di inizio attività.

La presente ordinanza resta in vigore fino a conseguimento di tutti i titoli necessari all'esercizio dell'attività, ivi compresi quelli edilizi e sanitari, oltre a quelli sopra citati in materia di ricettività.

L'inottemperanza alla presente costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

MANDA COPIA

della presente ai domicili di PEC del Comando di Polizia Locale, della Questura di Venezia, della Stazione Carabinieri di Cavallino Treporti.

Il Comando di Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica e gli altri Organi di Vigilanza vorranno disporre gli opportuni accertamenti per verificare la costante osservanza del presente provvedimento.

INFORMA

ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che:

- l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio; responsabile del procedimento è Davide Vallese. Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento
- avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso:
 - al tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
 - al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

IL RESPONSABILE

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 11/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 26/06/2019.

IL MESSO COMUNALE